PROTOCOLLO STRAORDINARIO

In Roma, addì 12 dicembre 2022

tra

la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - rappresentata dal Presidente Marco Pedroni dal Direttore Generale Albino Russo, da Ernesto Dalle Rive, dal Responsabile della Commissione Lavoro e Formazione Stefano Guidi, Milco Traversa, Lucia Ugazio, Luigi Pozzessere, Chiara Susini

la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell'Utenza -CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA rappresentata dal Presidente Roberto Savini, dalla Vicepresidente e Delegata alle relazioni sindacali Clara Mazzucchi, dal Direttore Antonio Amato, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale Giuslavoristico CONFCOOPERATIVE Sabina Valentini

la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. AGRITAL - rappresentata dal Presidente Giampaolo Buonfiglio e dal Responsabile delle Relazioni Industriali Giuseppe Gizzi;

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Maria Grazia Gabrielli e da Alessio Di Labio;

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Davide Guarini e da Vincenzo Dell'Orefice:

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL - rappresentata dal Segretario Generale Paolo Andreani e da Giuseppe Zimmari;

Si è stipulato il seguente protocollo straordinario

Premesso che

- le parti convengono sulla straordinarietà del contesto economico attuale caratterizzato da un lungo periodo di pandemia Covid che ha interessato tutto il mondo e dalla guerra in Europa;

- le parti convengono che nonostante le difficoltà che le imprese appartenenti alla grande distribuzione cooperativa stanno attraversando, con dinamiche che hanno determinato l'aumento dei costi di funzionamento, tensioni inflattive forti all'acquisto e una crescente minor capacità di spese delle famiglie del nostro Paese, il percorso ha evidenziato una tensione positiva fra le delegazioni trattanti tese entrambe a consentire le migliori possibili iniziative a favore dei dipendenti della distribuzione cooperativa;
- le parti confidano che nel proseguo della trattativa possano essere prese in considerazione tutte le iniziative possibili che consentano, di rendere ancora più incisive le iniziative a favore dei dipendenti della distribuzione cooperativa;
- le parti convengono, in coerenza con una prassi consolidata, sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le parti stipulanti quali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e altresì, sulla necessità di incoraggiare le relazioni sindacali aziendali al fine di migliorare le condizioni economiche delle imprese e dei lavoratori ad esse appartenenti con lo scopo di mantenere la buona occupazione;
- le parti hanno inteso definire un primo intervento volto a difendere il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori.

Stipulano e convengono

- 1. Le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno in coerenza con le previsioni contenute nel presente accordo e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del 2023. A tal fine le trattive riprenderanno in data 1/02/2023 e proseguiranno nelle date del 7/03/2023, 3/04/2023, 8/05/2023 e 5/06/2023.
- 2. Le parti convengono che ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento in essere nel mese di dicembre 2022, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

mgg

- 3. L'importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle modalità seguenti:
 - 200,00 euro erogati con la retribuzione di gennaio 2023;
 - 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Erogazione Una Tantum

E d

2 dem

Pertanto, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verranno corrisposte due erogazioni alle scadenze e per gli importi di cui sotto:

| Erogazione Una tantum | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Livelli | mese di gennaio 2023 | mese di marzo 2023 | Totale Una tantum | |
| QUADRI | 354,17 | 265,63 | 619,80 | |
| I° Liv | 322,22 | 241,67 | 563,89 | |
| II° Liv. | 280,56 | 210,42 | 490,98 | |
| III° Liv.S. | 250,00 | 187,50 | 437,50 | |
| III° Liv. | 231,94 | 173,96 | 405.90 | |
| IV° Liv.S. | 215,28 | 161,46 | 376,74 | |
| IV° Liv. | 200,00 | 150,00 | 350,00 | |
| V° Liv. | 180,56 | 135,42 | 315,98 | |
| VI° Liv. | 138,89 | 104,17 | 243.06 | |

Tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di fine rapporto e di altro istituto contrattuale.

Gli importi di cui sopra, che saranno riproporzionati per i lavoratori a part-time, verranno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alle rispettive scadenze (alle scadenze stabilite nella tabella precedente).

I suddetti importi verranno calcolati come segue:

- In misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
- > Pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.
- Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
- 4. Le parti convengono, inoltre, che a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30 euro lordi mensili al IV livello, riparametrati sugli altri livelli di inquadramento e riproporzionati per i lavoratori part time, da intendersi come incremento della paga base, a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali

Pertanto, l'articolo di riferimento del CCNL verrà così integrato:

le VOU

Duf UM

· At

Art. 185 – Aumenti retributivi mensili e minimi tabellari

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verrà erogato, ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, la somma di 30, 00 euro al IV livello riparametrati, come acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali:

| dal 01.04.2023 | | |
|----------------|-----------------|--|
| Livelli | Increm. mensile | |
| QUADRI | 53,13 | |
| I° Livello | 48,33 | |
| II° Livello | 42,08 | |
| III° Liv.Super | 37,50 | |
| III° Livello | 34,79 | |
| IV° Liv. Super | 32,29 | |
| IV° Livello | 30,00 | |
| V° Livello | 27,08 | |
| VI° Livello | 20,83 | |

ANCC COOP

CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA

A.G.C.I. AGRITAL

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS - UIL

e Otria Social

leucirui Man de

imo Gunalia

Talle from